



Porsche World Mastercard

Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

Comunicazione ai clienti ai sensi della LCA	4
Panoramica delle prestazioni assicurative	6
Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)	8
i Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	8
ii Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative	11
A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo	11
B Annullamento	13
C Ritardo del volo	14
D Mancata partenzaE Bagaglio	14
E Bagaglio	15
F Ritardo bagagli	16
G Spese di cura all'estero	17
H Interruzione del viaggio	18
I Copertura assicurativa per l'auto noleggiata (CDW e LDW)	19
J Garanzia del miglior prezzo	20
K Shop Garant	21
L Assicurazione chiavi	22
iii Disposizioni particolari relative alle singole prestazioni di servizio	23
M Consulenza e assistenza di viaggio	23
N Servizio di Concierge	23

Comunicazione ai clienti ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni destinate ai clienti forniscono una breve e chiara panoramica sull'identità degli assicuratori e sul contenuto principale del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione, LCA).

A. Chi sono i partner contrattuali?

UBS Switzerland AG (UBS), in qualità di emittente di carte di credito, ha concluso un contratto di assicurazione collettiva con EUROP ASSISTANCE (SVIZZERA) ASSICURAZIONI SA, attraverso il quale concede alle persone assicurate determinati diritti alle prestazioni per le carte indicate nelle condizioni assicurative.

B. Chi sono le persone assicurate?

Le persone assicurate risultano dalla corrispondente definizione (art. i.1) delle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

C. Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è EUROP ASSISTANCE (SVIZZERA) ASSICURAZIONE SA (di seguito EUROP ASSISTANCE) con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo e per l'assicurazione casco totale per veicoli a noleggio (LDW – Loss Damage Waiver), per le quali l'assicuratore è GENERALI Assicurazioni generali SA (di seguito GENERALI) con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

D. Quali rischi sono assicurati e qual è la portata della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata delle prestazioni assicurative nell'ambito della copertura assicurativa sono regolamentati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Trovate una panoramica delle prestazioni assicurative a partire da pagina 4 delle CGA.

La natura dell'assicurazione per Porsche World Mastercard è l'assicurazione danni, ad eccezione della copertura degli incidenti di viaggio e aerei. Per la copertura degli incidenti di viaggio e aerei, si applica la somma assicurata.

E. Quali principali esclusioni vengono applicate all'assicurazione?

- Eventi che si sono già verificati al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, o eventi il cui verificarsi appariva evidente per la persona assicurata al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- Misure e costi che non sono stati ordinati o autorizzati da EUROP ASSISTANCE.
- Eventi connessi alla partecipazione ad azioni pericolose, i cui rischi sono ben noti.
- Eventi connessi a pandemie ed epidemie.
- Rinuncia o interruzione da parte dell'organizzatore.

Questo elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Ulteriori casi di esclusione sono regolamentati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nella LCA.

F. Chi paga il premio?

UBS Switzerland AG paga i premi dovuti in qualità di partner contrattuale assicurativo e di contraente delle coperture assicurative incluse nelle carte di credito.

G. Quali sono gli obblighi della persona assicurata

- La persona assicurata deve soddisfare senza limitazione i propri obblighi di comunicazione, di informazione degli impegni legali e contrattuali e degli obblighi di condotta (ad es. l'obbligo di comunicare immediatamente eventuali danni a EUROP ASSISTANCE).
- È tenuto a fare tutto ciò che è in suo potere per contenere l'entità del danno e contribuire a chiarirne la causa (ad es. incoraggiando terzi e persone assicurate a trasmettere a EUROP ASSISTANCE documenti, informazioni e quanto necessario all'accertamento dei danni).
- Se è stato versato un anticipo di spesa, la persona assicurata deve rimborsare a EUROP ASSISTANCE l'importo dell'anticipo entro trenta giorni.

Questo elenco si riferisce solo agli obblighi più frequenti. Altri obblighi sono disciplinati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nella LCA.

Se in caso di danno la persona assicurata viola i propri obblighi, EUROP ASSISTANCE o GENERALI possono rifiutare o ridurre le loro prestazioni.

H. Quando inizia e si conclude il periodo di assicurazione?

La copertura assicurativa inizia con l'emissione della carta principale Porsche World Mastercard e termina alla scadenza della carta o con lo scioglimento del contratto per carta di credito (disdetta da parte di UBS o della persona assicurata) o con la disdetta delle polizze collettive tra UBS ed EUROP ASSISTANCE o GENERALI.

I. Come vengono trattati i dati personali?

Gli assicuratori elaborano i dati personali risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per la determinazione del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni connesse alla fornitura delle prestazioni connesse al contratto di assicurazione, per analisi statistiche, per sondaggi sulla soddisfazione dei clienti e per scopi di marketing e pubblicitari. È eventualmente consentito inoltrare tali dati a terzi coinvolti in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, e ad altre società del Gruppo Generali, creditori ipotecari, autorità e avvocati.

EUROP ASSISTANCE e GENERALI sono autorizzate a procurarsi e trattare i dati di terzi coinvolti direttamente necessari per l'elaborazione dei contratti e la gestione dei danni e a prendere visione degli atti ufficiali. Se ciò è necessario per la concessione delle prestazioni assicurative, le persone assicurate si impegnano a presentare per iscritto il relativo consenso all'acquisizione o all'elaborazione dei dati e, in relazione a un evento assicurato, a esonerare il personale medico curante dall'obbligo di segretezza nei confronti degli assicuratori.

I dati saranno conservati da EUROP ASSISTANCE o GENERALI in formato elettronico o fisico, in forma protetta e confidenziale. Essi devono essere conservati per almeno i dieci anni successivi allo scioglimento del contratto o alla liquidazione di un caso di sinistro. Il contraente e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a GENERALI le informazioni richieste dalla legge in merito all'elaborazione dei dati che li riguardano. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili in:

<http://www.europ-assistance.ch/ch-de/vertraulichkeitserklarung>

<http://www.generali.ch/protezionedati>

Panoramica delle prestazioni assicurative

Premessa per	assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo e Shop Garant, copertura assicurativa Collision Damage Waiver (CDW), Loss Damage Waiver (LDW) e garanzia del miglior prezzo: pagamento del viaggio per almeno l'80 per cento o del veicolo noleggiato e dell'oggetto assicurato per almeno il 50 per cento se acquistati con la carta principale Porsche World Mastercard o con una corrispondente seconda carta o carta per il partner.
Persone assicurate	<ul style="list-style-type: none"> – titolare della carta principale (anche titolari di una carta per il partner) – persona convivente nella stessa economia domestica della persona assicurata – figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma assicurata (massima)		
A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo	In caso di decesso/invalidità	a persona	CHF	1 000 000
		per famiglia	CHF	5 000 000
	Incidenti in qualità di passeggeri di autobus, treno, aereo, taxi, veicolo a noleggio ecc.	Spese di trasporto e di salvataggio	CHF	60 000
B Annullamento	Assunzione dei costi di annullamento in caso di cancellazione del viaggio in seguito a un evento assicurato (malattia grave, conseguenze per infortunio grave, ecc.)	per caso	CHF	30 000
C Ritardo del volo	Perdita di un volo di coincidenza (a causa di un ritardo di almeno tre ore da parte della prima compagnia aerea)	a persona	CHF	300
D Mancata partenza	Acquisto di un nuovo biglietto aereo per la stessa destinazione del volo iniziale perso	a persona	CHF	400
		per famiglia	CHF	800
E Bagaglio	Furto, smarrimento, danneggiamento e distruzione del bagaglio	per caso	CHF	10 000
F Ritardo dei bagagli	Consegna tardiva del bagaglio da parte di un'azienda di trasporto pubblico	per caso, da 4 ore	CHF	600
		per caso, da 48 ore	CHF	4000
G Spese di cura all'estero	Assunzione delle spese non coperte dall'assicurazione malattia o dall'assicurazione contro gli infortuni in casi di malattia improvvisa o di un incidente all'estero	a persona	CHF	1 000 000

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma assicurata (massima)		
H Interruzione del viaggio	Organizzazione e pagamento del viaggio di ritorno e rimborso delle spese per la parte non utilizzata del viaggio in caso di interruzione del viaggio o rinvio in seguito a un evento assicurato	per caso	CHF	30 000
I Copertura assicurativa del veicolo a noleggio: Collision Damage Waiver (CDW) Loss Damage Waiver (LDW)	Franchigia dovuta a un danneggiamento subito da un veicolo a noleggio durante il periodo di noleggio			
	Assicurazione casco totale dovuta a un danneggiamento a un veicolo a noleggio durante il periodo di noleggio	per caso	CHF	10 000
J Garanzia del miglior prezzo	Differenza di prezzo superiore a 30 franchi svizzeri tra il prezzo pagato e quello determinato entro 14 giorni per oggetto identico	per caso/all'anno	CHF	2 000
K Shop Garant	Distruzione o danneggiamento di merci pagate con la carta di credito UBS	per caso	CHF	3 500
		all'anno	CHF	20 000
L Assicurazione in caso di perdita delle chiavi	Chiusura all'esterno, cambio serratura, chiave di sostituzione	Chiave	CHF	300
		Veicolo a noleggio	CHF	1 000
M SOS Prestazioni di assistenza	Consulenza telefonica e/o soccorso in caso di emergenza Hotline 24 ore.	Prestazione; nessuna assunzione dei costi		
N Servizio concierge	Vari servizi concierge come la fornitura di informazioni sul traffico, la prenotazione di un ristorante, la prenotazione di un veicolo a noleggio e l'ordinazione di fiori	Prestazione; nessuna assunzione dei costi		

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per la vostra Porsche World Mastercard

In base alle polizze collettive stipulate con UBS Switzerland AG (UBS), EUROP ASSISTANCE (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (di seguito denominata EUROP ASSISTANCE) e GENERALI Assicurazioni generali SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (di seguito denominata GENERALI) forniscono le prestazioni seguenti

EUROP ASSISTANCE è la società di assicurazione delle seguenti coperture:

- annullamento
- ritardi aerei
- mancata partenza
- bagaglio
- ritardo del bagaglio
- Shop Garant
- spese di cura all'estero
- interruzione del viaggio
- Collision Damage Waiver (CDW)
- garanzia del miglior prezzo
- assicurazione chiavi

GENERALI è la società di assicurazione delle seguenti coperture:

- assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo
- Loss Damage Waiver (LDW)

i. Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone (di seguito dette «assicurati» o «persone assicurate»):

- titolare di una Porsche World Mastercard (carta di credito o carta) non disdetta (anche titolari di una carta per il partner);
- persona convivente nella stessa economia domestica della persona assicurata;
- figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica.

2 Campo di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in tutto il mondo qualora non sia previsto un campo di validità differente nella sezione «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii).

3 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa vale a partire dall'emissione della Porsche World Mastercard principale e cessa con la scadenza della carta o con la risoluzione del contratto per carta di credito (disdetta da parte di UBS o dell'assicurato) oppure con la disdetta delle polizze collettive tra UBS e EUROP ASSISTANCE/GENERALI.

4 Accettazione delle CGA / Certificato d'assicurazione

Apponendo la sua firma sulla carta e/o mediante l'utilizzo della stessa, l'assicurato conferma di aver ricevuto, letto, compreso e riconosciuto come vincolanti le CGA.

5 Presupposti fondamentali per la prestazione assicurativa

La copertura assicurativa vale solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto dal punto i 6, nonché secondo quanto previsto dalle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del sinistro:

- prova del sinistro (il modulo di denuncia del sinistro può essere richiesto a EUROP ASSISTANCE; confronta punto I 13.);
- prova dell'esistenza di un contratto di carta di credito per la Porsche World Mastercard valido tra l'assicurato e UBS (numero della carta di credito);
- su richiesta, prova del carattere privato del viaggio/automezzo a noleggio o dell'uso privato dell'oggetto acquistato;
- in aggiunta per l'assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo: prova che le spese del viaggio (dedotto un eventuale anticipo versato in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la Porsche World Mastercard;
- prova che l'assicurato abbia pagato almeno il 50% del noleggio dell'automezzo rispettivamente dell'oggetto acquistato con Porsche World Mastercard valida.
- L'attestazione del pagamento è valida anche in caso di registrazione della carta attraverso il cosiddetto digital wallet.

I documenti necessari devono essere fatti pervenire a EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13).

6 Obblighi in caso di sinistro

- 6.1 La persona assicurata è tenuta ad adempiere a tutti i propri obblighi di comunicazione, informazione o comportamento contrattuali o di legge (tra gli altri, l'immediata denuncia dell'evento assicurato all'indirizzo indicato al punto i 13).
- 6.2 La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto ciò che possa contribuire a limitare ed accertare il danno.
- 6.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a una malattia o a una lesione, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti vengano liberati dall'obbligo del segreto professionale nei confronti di EUROP ASSISTANCE/GENERALI.
- 6.4 Qualora la persona assicurata abbia il diritto di far valere anche nei confronti di terzi prestazioni erogate da EUROP ASSISTANCE/GENERALI, essa è tenuta a salvaguardare tale diritto e a cederlo a EUROP ASSISTANCE/GENERALI.

7 Violazione degli obblighi

Se la persona assicurata viola i propri obblighi in caso di sinistro, EUROP ASSISTANCE/GENERALI ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

8 Eventi non assicurati

- 8.1 Il diritto alla prestazione non sussiste se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio o se la persona assicurata poteva già prevederlo al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 8.2 Non sono assicurati gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi:
 - abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
 - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
 - partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche;
 - partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
 - commettendo azioni/omissioni intenzionali o per colpa grave;
 - commettendo reati, delitti o nel tentativo di compierli.
- 8.3 Le spese connesse a un evento assicurato, come ad es. i costi per il rimpiazzo delle cose assicurate o quelli per scopi di polizia, non sono assicurate a meno che le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» non contengano disposizioni in altro senso (confronta punto ii).
- 8.4 Danni causati da:
 - eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e relative misure intraprese per contrastarli;

- epidemie, pandemie o quarantene nel Paese di domicilio o all'estero;
 - terremoti o catastrofi naturali nel Paese di domicilio e accadimenti generati da sostanze atomiche, biologiche o chimiche nel Paese di domicilio o all'estero.
- 8.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, come ad es. sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il Paese.
 - 8.6 – rinuncia o interruzione da parte dell'organizzatore: se l'organizzatore del viaggio (tour operator, azienda dei trasporti ecc.) non è in grado di fornire tutte o una parte delle prestazioni contrattuali, annulla o interrompe il viaggio e anche se queste modifiche sono da ricondursi a disposizioni ufficiali.
 - 8.7 Gli eventi in relazione al grounding o all'insolvenza della compagnia aerea o all'insolvenza del tour operator.
 - 8.8 I viaggi che non possono aver luogo in seguito a misure di restrizione della libera circolazione di persone e merci in singoli casi o in generale prese da uno o più Stati o per altre cause di forza maggiore.

9. Definizioni

9.1 Viaggio

Un viaggio dura al massimo 91 giorni, comprende almeno un pernottamento al di fuori del consueto luogo di domicilio, oppure deve comprendere un viaggio di andata e ritorno, con una distanza di oltre 30 km dal domicilio.

9.2 Malattia grave/conseguenze gravi di un infortunio

Una malattia o un infortunio sono considerati gravi se è necessario ricorrere a un ricovero ospedaliero (almeno un pernottamento) e a ulteriori trattamenti, se il medico impone un'incapacità al lavoro di almeno tre giornate lavorative o attesta per iscritto che la persona è assolutamente impossibilitata a viaggiare.

9.3 Persone prossime

Sono considerate persone prossime:

- i parenti (coniuge, genitori, fratelli e sorelle, figli, cognati, nipoti, suoceri, generi, nuore e nonni);
- il/la compagno/a di vita, nonché i suoi genitori e figli;
- persone responsabili della cura di figli minorenni e di parenti bisognosi di cure;
- amici molto intimi, con i quali intercorrono contatti frequenti.

9.4 Mezzi di trasporto pubblici

Vengono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base a un orario e per l'utilizzo dei quali è necessario essere in possesso di un

biglietto. I taxi e le macchine a noleggio non rientrano in tale definizione.

9.5 Valori

Vengono considerati valori il denaro contante, le carte di credito, i titoli, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle non incastonate.

10 Assicurazione multipla / Sussidiarietà

In caso di assicurazione multipla, EUROP ASSISTANCE/GENERALI eroga le proprie prestazioni in modo sussidiario. Il diritto di rivalsa passa a EUROP ASSISTANCE/GENERALI nella misura in cui essa ha effettuato un risarcimento. Qualora anche un'altra compagnia eroghi le proprie prestazioni in modo sussidiario, le compagnie interessate si accolleranno i costi in quota proporzionale alla loro somma assicurata. I costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

11 Prescrizione

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi cinque anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

12 Gerarchia delle norme

12.1 Le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii) hanno priorità rispetto alle «Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative» (confronta punto i).

12.2 In caso di discrepanze linguistiche tra la versione italiana, francese, inglese e tedesca della CGA fa fede, in caso di dubbio, sempre la versione tedesca.

13 Indirizzi per i contatti

Per tutte le altre questioni concernenti la presente assicurazione (informazioni dettagliate, domande, denunce di sinistri ecc.) è a disposizione dell'assicurato il servizio clienti della di Europ Assistance al numero di tel. +41-44-828 3 911 o per e-mail all'indirizzo

travel@europ-assistance.ch

Per emergenze mediche durante il viaggio chiamare il +41-44-828 3 911 (24 ore su 24) o per e-mail help@europ-assistance.ch.

L'indirizzo per la corrispondenza è: Europ Assistance Schweiz, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon.

14 Gestione e comunicazione dei dati / Ricorso a terzi

Le persone assicurate accettano il fatto che UBS rispettivamente EUROP ASSISTANCE/GENERALI possa ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Le persone assicurate danno inoltre il proprio assenso al fatto che UBS Card Center SA (gestione delle operazioni con carte di credito), in quanto incaricata di UBS, venga a conoscenza dei loro dati nella misura necessaria al corretto adem-

pimento ai compiti loro assegnati relativamente alla presente assicurazione. Il titolare principale della carta di credito in modo particolare acconsente che EUROP ASSISTANCE/GENERALI possa verificare presso UBS Card Center SA se il titolare principale della carta di credito, al momento del sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con UBS. In questa misura, il titolare principale della carta di credito autorizza EUROP Card Center SA a fornire informazioni a EUROP ASSISTANCE/GENERALI. In questo senso le persone assicurate liberano le aziende in questione dal segreto bancario risp. dal segreto commerciale.

EUROP ASSISTANCE e GENERALI elaborano questi dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, chiarire i rischi, elaborare i casi di sinistro e per analisi statistiche. EUROP ASSISTANCE e GENERALI sono autorizzate ad acquisire e trattare i dati di terzi coinvolti direttamente necessari per l'elaborazione dei contratti e la gestione dei danni. Le parti coinvolte sono ugualmente autorizzate a ottenere informazioni rilevanti da tali terzi e a prendere visione degli atti ufficiali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e della gestione dei danni. Se necessario, i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi coinvolti, vale a dire ad altri assicuratori partecipanti, autorità, avvocati e periti esterni.

La trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di individuare o prevenire un abuso assicurativo.

Le parti contraenti si impegnano a trattare le informazioni così ottenute come riservate. I dati saranno conservati dalle suddette parti in formato fisico e/o elettronico.

15 Foro competente e diritto applicabile

15.1 Per tutte le pretese derivanti dal presente contratto i tribunali competenti sono quelli del domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto al rimborso, nonché i tribunali delle sedi di EUROP ASSISTANCE o di GENERALI.

15.2 A integrazione delle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

16 Sanzioni internazionali

EUROP ASSISTANCE e/o GENERALI non sono tenute a offrire alcuna copertura né a pagare alcun danno o a fornire qualsiasi altra prestazione di cui al presente Contratto se la concessione di tale copertura, il pagamento dei danni o la fornitura di qualsiasi altra prestazione ai sensi del presente Contratto dovesse comportare la violazione da parte di EUROP ASSISTANCE e/o GENERALI di eventuali sanzioni, divieti o restrizioni secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni

commerciali o economiche, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e/o della Confederazione Svizzera.

Se l'assicurato è una US person ed effettua viaggi da e verso Cuba, per poter usufruire di un servizio o di un pagamento è necessario che tale persona fornisca la prova di aver viaggiato a Cuba nel rispetto delle leggi degli Stati Uniti d'America.

Maggiori informazioni su

<https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information>

17 Altre disposizioni

17.1 UBS ha stipulato con EUROP ASSISTANCE un'assicurazione collettiva per i clienti delle carte di credito UBS. L'assicuratore è EUROP ASSISTANCE/GENERALI. Dalla presente assicurazione non possono quindi derivare obblighi legali a carico di UBS, nemmeno in caso di sinistro assicurato.

17.2 Eventuali controversie tra l'assicurato e EUROP ASSISTANCE/GENERALI non esonerano l'assicurato dall'obbligo di saldare i debiti derivanti dal rapporto relativo alla carta di credito.

17.3 EUROP ASSISTANCE/GENERALI si riserva il diritto di modificare in qual siasi momento le presenti «Porsche World Mastercard Condizioni GENERALI di Assicurazione». Le modifiche verranno comunicate in forma adeguata e si considereranno accettate qualora il contratto per carte di credito non venga disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

18 Esonero di responsabilità e caso di forza maggiore

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile dell'esecuzione difettosa di prestazioni risultanti da casi di forza maggiore o da eventi quali guerre civili o straniere, instabilità politica, movimenti popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizione alla libera circolazione di persone o di beni, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, disintegrazione del nucleo dell'atomo, né di ritardi nell'esecuzione di prestazioni risultanti dalle stesse cause.

ii Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo

1 Infortuni assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze di infortuni subiti da una persona assicurata in qualità di passeggero (conducente o occupante) di un mezzo di trasporto ai sensi del punto ii A 3, ivi incluse la salita e la discesa, a condizione che le spese di

viaggio (detratto un eventuale anticipo in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la carta di credito.

È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.

2 Infortuni non assicurati

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le conseguenze di partecipazione a risse e tafferugli, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti senza prendere parte o aiutando un indifeso;
- il suicidio, l'automutilazione o il tentativo di tali atti;
- gli effetti di radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni verificatisi con veicoli a motore e aeromobili in leasing;
- gli infortuni di volo con aeromobili ed elicotteri noleggiati personalmente da un titolare di carta a scopi commerciali o privati;
- gli infortuni verificatisi sul tragitto di lavoro;
- le conseguenze di eventi bellici all'estero (al di fuori della Svizzera risp. nel paese di domicilio). Se nel Paese dove soggiorna l'assicurato, quest'ultimo viene sorpreso dallo scoppio di una guerra, la copertura assicurativa resta ancora in vigore per 14 giorni a partire dallo scoppio dell'evento bellico.

3 Mezzi di trasporto assicurati

- autobus;
- ferrovia;
- e-Scooter
- aereo (esclusi aerei pilotati personalmente);
- elicottero (esclusi quelli pilotati personalmente);
- bicicletta noleggiata;
- ciclomotore noleggiato;
- motoveicolo noleggiato;
- autoveicolo noleggiato;
- imbarcazioni noleggiati;
- imbarcazioni (crociere, barca a vela, a motore, a remi);
- taxi.

La copertura assicurativa vale inoltre nei casi di seguito illustrati. Taxi/autobus/ferrovia quali mezzi di trasporto per l'aeroporto (il volo deve essere stato pagato mediante carta di credito), per il luogo di destinazione del viaggio (hotel, casa di vacanza ecc.) nonché per il luogo di domicilio. Per i viaggi effettuati mediante abbonamento generale o abbonamento a metà prezzo, sia l'abbonamento che il biglietto devono essere stati pagati con la carta.

4 Veicoli a noleggio

È considerato veicolo a noleggio qualsiasi veicolo a motore (auto, motoveicolo o ciclomotore), bici-

clletta o natante, utilizzato per il trasporto privato o commerciale di persone o di merci e dato a nolo da un offerente di professione.

5 Prestazioni assicurate

5.1 Spese di trasporto e di salvataggio

In complemento alle prestazioni di un'assicurazione infortuni già in corso, vengono assunte entro 5 anni dal giorno dell'infortunio le spese fino a un massimo di CHF 60 000, necessarie per:

- le operazioni di ricerca effettuate ai fini del salvataggio o del recupero dell'assicurato;
- tutti i viaggi o i trasporti conseguenti all'infortunio, necessari per trasferire l'assicurato al luogo di cura, tuttavia mediante aeromobili solamente nel caso in cui ciò risulti indispensabile per ragioni mediche o tecniche;
- le operazioni di salvataggio dell'assicurato non conseguenti a malattia;
- il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.

5.2 Caso d'invalidità

Qualora a seguito di un infortunio assicurato, il titolare della carta rimanga colpito da un'invalidità determinabile in base a criteri medici, GENERALI paga la somma concordata (a persona CHF 1 000 000, massimo per famiglia CHF 5 000 000) corrispondente al grado d'invalidità in base all'apposita tabella. Qualora l'assicurato fosse già invalido prima dell'infortunio, GENERALI paga la differenza tra le somme d'invalidità previste dal presente contratto per il grado d'invalidità precedente e successivo all'infortunio assicurato. La determinazione del grado d'invalidità deve essere effettuata in Svizzera. L'indennità d'invalidità viene versata non appena risulta determinabile il grado d'invalidità residuo.

5.3 Caso di morte

Qualora un titolare di carta deceda a seguito di un infortunio assicurato, GENERALI paga la somma assicurata convenuta di a persona CHF 1 000 000, massimo per famiglia CHF 5 000 000. Per gli assicurati che al momento del decesso non hanno ancora compiuto il 16° anno di età, l'indennità di decesso è pari a max. CHF 10 000. I beneficiari sono nell'ordine le seguenti persone:

- il coniuge sopravvissuto; qualora l'assicurato non sia sposato, il partner in concubinato dimostrabilmente convivente nella stessa economia domestica; in sua mancanza
- i figli e i figli adottivi in parti uguali; in loro

mancanza

- i genitori; in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle.

Se in deroga a questa disposizione, il titolare di carta desidera designare altri beneficiari, lo stesso deve inoltrare alla Allianz Global Assistance, mediante lettera, una richiesta datata e firmata dal titolare della carta. La liberalità vale sino alla revoca. Nel caso in cui non sia presente alcuno dei superstiti sopraelencati, vengono rimborsate solamente le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

5.4 Spese di cura

Le spese di cura non sono assicurate.

5.5 Indennità massima per persona assicurata

Per ogni assicurato e per uno stesso e medesimo infortunio vengono corrisposte al massimo le somme convenute e questo anche quando l'assicurato possiede più carte o più certificati d'assicurazione.

5.6 Prestazioni massime per infortunio di aeromobile

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso aeromobile, le indennità che GENERALI corrisponde per ogni contratto sono limitate all'importo massimo di CHF 15 000 000. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di CHF 15 000 000 è ripartita in misura proporzionale.

5.7 Prestazione massima per tutti gli altri mezzi di trasporto (escl. aeromobili)

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso mezzo di trasporto, le indennità che GENERALI corrisponde per questo contratto sono limitate all'importo massimo di CHF 20 000 000. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di CHF 20 000 000 è ripartita in misura proporzionale.

6 Obblighi in caso di sinistro

Nel caso in cui un infortunio dia prevedibilmente diritto a prestazioni assicurate, è necessario consultare il prima possibile un medico abilitato e ricevere cure adeguate. Inoltre, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale evento a EUROP ASSISTANCE. Un decesso deve essere comunicato per tempo a EUROP ASSISTANCE, affinché questa possa organizzare un'autopsia qualora per la morte siano presumibili anche altre cause rispetto a un infortunio. La trasgressione all'obbligo di notifica dell'infortunio comporta la revoca del diritto alle prestazioni d'assicurazione, a meno che l'omissione sia imputabile alle circostanze.

B Annullamento

1 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

1.1 L'emissione della Carta Porsche World Mastercard principale deve avvenire prima dell'eventuale inizio dei termini di annullamento fissati dall'organizzatore del viaggio per i quali è prevista una penale.

1.2 La prestazione è limitata a CHF 30 000 per caso

1.3 Spese di annullamento

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto ii B 1.2) non può onorare il contratto con

– l'organizzatore del viaggio (tour operator)

– il locatore

e lo annulla, EUROP ASSISTANCE paga le spese di annullamento dovute per contratto fino all'ammontare della somma assicurata concordata (confronta punto ii B 1.2).

1.4 Inizio ritardato del viaggio

– Se la persona assicurata può iniziare il viaggio, l'affitto o l'evento solo in ritardo, EUROP ASSISTANCE si assume le spese di annullamento (fino all'ammontare dei costi in caso di annullamento);

– le spese di viaggio aggiuntive legate alla partenza ritardata e;

– le spese per la parte del soggiorno non sfruttata come quota proporzionale sul prezzo del pacchetto (senza le spese di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

1.5 Spese per viaggi a forfait

Non verranno rimborsate le spese per viaggi a forfait sull'ordine, le spese di elaborazione pratica sproporzionate o applicate più volte, le tasse aeroportuali, le spese per visti e vaccinazioni e quelle per i premi assicurativi.

2 Eventi assicurati

2.1 Malattia, infortunio, decesso e gravidanza

In caso di malattia grave, di conseguenze gravi di un infortunio (confronta punto i 9.2) o in seguito al decesso, a condizione che l'evento in questione si sia verificato successivamente al momento della prenotazione del viaggio:

1 – della persona assicurata;

– di una persona prossima che abbia prenotato lo stesso viaggio (confronta punto ii B 2.1.2);

– di una persona, che non partecipa al viaggio, prossima alla persona assicurata o alla persona prossima che partecipa al viaggio (confronta punto ii B 2.1.2);

– del sostituto sul posto di lavoro se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

2 Se la persona la cui infermità è causa dell'annullamento non è né parente, né imparentata, né compagno/a di vita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo nel caso in cui la persona assicurata dovrebbe partire da sola.

3 Se la malattia è cronica o ricorrente, senza che per questo lo svolgimento del viaggio sia in dubbio al momento della prenotazione, la copertura assicurativa sussiste solo nel caso in cui il viaggio deve essere annullato per un aggravamento acuto e inatteso attestato da un medico, per una ricaduta inattesa e acuta o in seguito a decesso inatteso.

4 In caso di gravidanza della persona assicurata o della persona prossima che ha prenotato lo stesso viaggio (confronta punto i 9.3), a condizione che la gravidanza sia subentrata successivamente al momento della prenotazione del viaggio e che la gravidanza renda il viaggio impossibile o oggettivamente inopportuno.

2.2 Compromissione della proprietà nel luogo di residenza

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali e si renda quindi indispensabile la presenza della persona assicurata a casa.

2.3 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata

Se l'inizio del viaggio prenotato viene reso impossibile dal ritardo o da una avaria del mezzo di trasporto pubblico o taxi utilizzato nel Paese di domicilio permanente per il raggiungimento del luogo di partenza previsto dall'organizzazione del viaggio.

Questi eventi devono essere confermati da parte di un organo ufficiale.

2.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata per viaggio di andata e ritorno con «Auto su treno»

Se il veicolo riportato sul documento di trasporto, nel giorno della partenza e durante il tragitto diretto verso la stazione di imbarco, diviene inutilizzabile in seguito a guasto o incidente.

2.5 Perdita del posto di lavoro

Se la persona assicurata perde il posto di lavoro, a condizione che tale evento non fosse noto al momento della prenotazione.

2.6 Ordine di comparizione da parte delle autorità

Se le ordinanze da parte delle autorità rendono impossibile l'esecuzione del viaggio prenotato secondo quanto pianificato.

2.7 Furto dei documenti di viaggio prima della partenza.

Se i documenti d'identità della persona assicurata indispensabili per il viaggio (carta d'identità, passaporto o licenza di condurre) vengono rubati prima della partenza. Il furto deve essere stato segnalato alle autorità competenti.

3 Eventi non assicurati

3.1 Processo di guarigione negativo

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di una operazione o di un intervento medico al momento della prenotazione del viaggio sussistevano già e fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione. Se per le conseguenze di una operazione o di un intervento medico già pianificati al momento della prenotazione del viaggio, ma eseguiti solo successivamente fino alla data di partenza non e ancora avvenuta la completa guarigione.

3.2 Viaggi di affari, vacanze studio e corsi di formazione professionale durante le ferie

I viaggi di affari, le vacanze studio (ad es. per corsi di lingua) e i viaggi per frequentare corsi di formazione professionale durante le ferie pagati dal datore di lavoro.

3.3 Malattie psichiche

Tutte le malattie psichiche, gli stati d'ansia, il dolore per la separazione e le malattie psicosomatiche, nonché le loro conseguenze e complicazioni.

3.4 Cure mediche

Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 Per poter usufruire delle prestazioni di EUROP ASSISTANCE, quando si verifica l'evento assicurato, la persona avente diritto deve annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'organizzatore del viaggio, il locatore o l'organizzatore del corso e quindi denunciare per iscritto il sinistro (confronta anche punto i 6) alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13).

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (confronta punto i 13) (a seconda dell'evento assicurato):

- modulo di denuncia sinistro della EUROP ASSISTANCE
- conteggio delle spese di annullamento
- originaria conferma della prenotazione

ne/titoli di trasporto

- documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato di morte ecc.).

C Ritardo del volo

1 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

Se si perde una coincidenza aerea a causa di un ritardo di almeno tre ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea, EUROP ASSISTANCE si assume le spese supplementari (spese alberghiere, spese per il cambio di prenotazione, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di CHF 300 a persona.

2 Eventi non assicurati

Se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3 Obblighi in caso di sinistro

3.1 Per poter usufruire delle prestazioni di EUROP ASSISTANCE, qualora si verificasse un evento assicurato, la persona avente diritto deve denunciare immediatamente il sinistro (confronta anche punto i 6) alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13). Tale denuncia deve essere fatta in forma scritta e al momento del rientro nel Paese di domicilio permanente.

3.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- prova del ritardo della compagnia aerea;
- biglietto aereo in originale;
- giustificativi delle spese aggiuntive sostenute in originale.

D Mancata partenza/coincidenza persa

1 Prestazioni assicurative / eventi assicurati

In caso di perdita del volo iniziale (primo volo) o del viaggio prenotato tramite l'organizzatore del viaggio o la compagnia aerea per qualsiasi ragione, tranne che in caso di cambiamenti di data causati dal vettore, vi rimborseremo i costi per l'acquisto di un nuovo biglietto per la stessa destinazione, a condizione che la vostra partenza avvenga entro 24 ore o sul primo volo disponibile prenotato tramite l'organizzatore del viaggio; le spese sono coperte per l'ammontare complessivo del biglietto aereo originario, fino a un importo massimo di:

- CHF 400 a persona o
- CHF 800 svizzeri per famiglia e per caso

2 Eventi non assicurati

Impossibilità di iniziare il viaggio a causa della mancata emissione, per qualsiasi motivo, dei documenti di viaggio necessari come: passaporti, visti, biglietti di viaggio, certificati di vaccinazione, tranne in caso di furto di passaporti o documenti di identità correttamente segnalato alle autorità competenti; pretese derivanti dal fatto di non aver pianificato un tempo sufficiente per il rientro al proprio luogo di partenza

3 Obblighi in caso di danno

- 3.1 Per poter usufruire delle prestazioni di EUROP ASSISTANCE, la persona avente diritto deve comunicare prontamente il caso di danno per iscritto a EUROP ASSISTANCE (confrontare cifra i 13) al verificarsi dell'evento assicurato subito dopo il rientro al proprio domicilio permanente (confrontare anche cifra i 6).
- 3.2 Oltre ai documenti di cui alla cifra i 5 (a seconda dell'evento assicurato), è necessario trasmettere a EUROP ASSISTANCE la seguente documentazione (confrontare cifra i 13):
- 3.3 conferma della prenotazione originaria/dei biglietti aerei;
- 3.4 prova del ritardo della compagnia aerea incl. indicazione della durata del ritardo;
- 3.5 ricevute dei costi aggiuntivi in originale.

E Bagaglio (furto, smarrimento o danneggiamento)

1 Campo di validità territoriale

L'assicurazione è valida per la durata concordata in tutto il mondo al di fuori del luogo di residenza fissa della persona assicurata.

2 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

- 2.1 La somma assicurata ammonta al massimo a CHF 10 000 per caso.
- 2.2 In caso di danno totale o di perdita totale, viene rimborsato il valore di rimpiazzo a suo tempo delle cose assicurate. Qualora esso sia inferiore nel momento in cui si è verificato il sinistro, viene pagato quest'ultimo.
- 2.3 Per le attrezzature per filmati, fotografie e video, nonché per gli sci, gli snowboard e le biciclette viene rimborsato il valore corrente. Per valore corrente si intende il valore a nuovo (oggetto uguale, nuovo) con la derazione del 20% annuale a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).
- 2.4 Per i supporti video, dati, immagini e audio viene rimborsato il valore materiale.
- 2.5 I costi per la riparazione di oggetti danneggiati sono limitati al valore corrente.

- 2.6 I graffi e le abrasioni sulle biciclette vengono rimborsati fino ad un importo massimo di CHF 200.
- 2.7 In caso di rapina di valori (confronta punto i 9.5), il risarcimento massimo è di CHF 500 e per i documenti di trasporto (biglietti ferroviari, aerei ecc.) al massimo di CHF 1000.
- 2.8 Per i documenti personali e di veicoli, come pure per le chiavi le spese sono limitate a quelle necessarie per ottenere un duplicato.
- 2.9 Per i souvenir il rimborso massimo è di CHF 100.

3 Oggetti assicurati

- 3.1 È assicurato il bagaglio di viaggio della persona assicurata comprensivo dei souvenir acquistati in viaggio, cioè tutti gli oggetti di uso personale portati con sé in viaggio o affidati ad una azienda di trasporti pubblici per il trasporto (per le esclusioni confronta punto ii E 5) e che appartengono alla persona assicurata.
- 3.2 Gli strumenti musicali, gli attrezzi sportivi, le biciclette, le carrozzine e i passeggini, i canotti e le imbarcazioni pieghevoli sono assicurati solo durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto i 9.4).
- 3.3 L'hardware dei computer e dei dispositivi telefonici mobili sono assicurati solo in caso di furto e rapina fino a un importo massimo di CHF 3 000 per caso.
- 3.4 Occhiali e lenti a contatto sono assicurati fino a un importo massimo di CHF 200 per caso.

4 Eventi assicurati

- 4.1 Furto.
- 4.2 Rapina (furto sotto minaccia o uso della forza nei confronti della persona assicurata).
- 4.3 Danneggiamento o distruzione.
- 4.4 Perdita o danneggiamento durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici.

5 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati i danni a:

- veicoli a motore, navi, tavole da surf e velivoli con tutti i relativi accessori;
- cose di valore coperte da una assicurazione specifica;
- titoli, documenti ufficiali, documenti commerciali, documenti di trasporto e voucher, denaro contante nonché carte di credito e bancomat, francobolli (per le esclusioni confronta punto ii E 2.7);
- oggetti di valore (confronta punto ii E 7) lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o non chiuso a chiave);
- oggetti lasciati sopra un veicolo o durante la

notte (dalle 22.00 alle 06.00) in o sopra un veicolo nel quale la persona assicurata non pernotta;

- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campioni di merce, oggetti con valore artistico o collezionistico e attrezzi professionali;
- attrezzature per filmati, fotografie e video, gioielli e pellicce durante il trasporto con un mezzo pubblico finché si trovano sotto la responsabilità dell'azienda di trasporti pubblici;
- non sono inoltre assicurati i danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici o terroristici, disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- dolo o colpa grave della persona assicurata;
- mancata osservanza del dovere di diligenza generalmente richiesta da parte della persona assicurata;
- spostamento, smarrimento e dimenticanza;
- abbandono o parcheggio di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a tutti al di fuori della zona di influenza personale diretta della persona assicurata;
- tipo di custodia di oggetti di valore non adeguato al valore della cosa (confronta punto ii E 7);
- fuoruscita di perle e pietre preziose dalla loro montatura;
- influssi della temperatura e delle intemperie, usura o la natura intrinseca del bene;
- confisca da parte delle autorità o danneggiamento del collo o del suo contenuto da parte delle autorità.

7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore come pellicce, orologi, monili con o di metallo prezioso, pietre preziose o perle, apparecchiature fotografiche, video, audio con tutti i relativi accessori, quando non vengono portati addosso o utilizzati devono essere custoditi in un locale chiuso e non accessibile a tutti e all'interno del locale chiusi separatamente a chiave (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve essere in ogni caso adeguato al valore della cosa.

8 Obblighi in caso di sinistro

8.1 La persona assicurata è tenuta a far confermare immediatamente e in modo dettagliato la causa, le circostanze e l'entità dell'evento:

- 1 per i furti e le rapine dal posto di polizia più vicino al luogo del delitto;
- 2 in caso di danneggiamento da parte dell'azienda di trasporti, dal terzo respon-

sabile o dal responsabile del viaggio risp. dell'albergo;

- 3 in caso di smarrimento o di consegna ritardata, da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Se lo smarrimento o il danneggiamento durante il trasporto da parte di un'azienda di trasporti pubblici (confronta punto ii E 4.4) viene scoperto solo dopo la consegna a casa, il fatto deve essere denunciato per iscritto all'azienda di trasporti entro 2 giorni e deve essere confermato dall'azienda stessa.
- 8.3 L'entità del danno deve essere dimostrata mediante ricevute originali. Se ciò non è possibile, EUROP ASSISTANCE può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 L'evento assicurato deve essere denunciato senza indugio per iscritto (confronta anche punto i 6) alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13). La richiesta deve essere motivata e dimostrata. Oltre ai documenti elencati al punto i 5 è necessario presentare (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - modulo di denuncia del sinistro di EUROP ASSISTANCE
 - conferma della prenotazione originaria/ titoli di trasporto
 - verbale della polizia
 - conferma dell'azienda di trasporto della perdita definitiva del bagaglio e lettera d'indennizzo
 - ricevuta d'acquisto originale, in caso di mancata ricevuta della garanzia, in caso di danno fattura della riparazione o preventivo
- 8.5 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di EUROP ASSISTANCE fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta di EUROP ASSISTANCE devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

F Ritardo bagagli

1 Campo d'applicazione territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo per la durata stabilita al di fuori del domicilio permanente della persona assicurata.

2 Prestazioni assicurative / eventi assicurati

In caso di arrivo tardivo dei bagagli che la persona assicurata ha consegnato alla compagnia aerea con cui viaggia, EUROP ASSISTANCE paga le spese per l'acquisto di capi di vestiario e articoli da toilette essenziali fino ai seguenti importi massimi:

- oltre quattro ore dopo l'orario previsto: CHF 600
- oltre 48 ore dopo l'orario previsto: CHF 4000

3 Eventi non assicurati

- Arrivo tardivo dei bagagli in relazione al viaggio di ritorno della persona assicurata al proprio domicilio permanente;
- acquisti (abbigliamento e articoli per la cura della persona) effettuati dalla persona assicurata dopo la consegna del bagaglio da parte della compagnia aerea;
- confisca dei bagagli della persona assicurata da parte delle autorità (dogana, polizia);
- i costi derivanti dal bagaglio in eccesso relativo a un viaggio aereo, nonché i costi per il trasporto del bagaglio se questo può essere trasportato insieme alla persona assicurata;
- ritardi dei voli e dei bagagli sui voli charter

4 Obblighi in caso di danno

- 4.1 Per poter usufruire delle prestazioni di EUROP ASSISTANCE la persona avente diritto deve comunicare prontamente il verificarsi del caso di danno assicurato subito dopo il rientro al proprio domicilio permanente a EUROP ASSISTANCE (confrontare cifra i 13) per iscritto (confrontare anche cifra i 6).
- 4.2 Oltre ai documenti di cui alla cifra i 5, è necessario trasmettere a EUROP ASSISTANCE la seguente documentazione (confrontare cifra i 13) (a seconda dell'evento assicurato):
 - conferma della prenotazione originaria/dei biglietti aerei
 - prova del ritardo della compagnia aerea, inclusa l'indicazione della durata del ritardo
 - ricevute dei costi aggiuntivi in originale.

G Spese di cura all'estero

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle persone di cui alla cifra i 1 che non abbiano ancora compiuto 80 anni.

2 Campo di validità territoriale/Durata della copertura assicurativa

- 2.1 La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del contratto in tutto il mondo, con l'esclusione della Svizzera, o del Paese in cui gli assicurati hanno il loro domicilio permanente.
- 2.2 Le spese mediche e ospedaliere all'estero vengono pagate fino a 90 giorni oltre la durata del contratto di assicurazione, a condizione che la malattia o l'infortunio si siano verificati durante il periodo assicurato.

3 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

EUROP ASSISTANCE eroga le prestazioni come assicurazione subordinata rispetto alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale

sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) fino ad un importo massimo di CHF 1 000 000 per persona per i ricoveri ospedalieri e i trattamenti ambulatoriali non coperti completamente da tali assicurazioni. In caso di malattia grave o di gravi conseguenze dell'infortunio (confrontare cifra i 9.2), EUROP ASSISTANCE si assume i costi delle seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che siano necessarie ed economiche e che siano prescritte da un medico o da un dentista abilitati o da una persona in possesso della relativa autorizzazione di esercizio dell'attività.

3.1 Prestazioni in caso di infortunio e malattia

L'assicurazione delle spese di cura all'estero si accolla le spese di cura ospedaliere e ambulatoriali generatesi in seguito a infortunio o malattia durante un viaggio privato o un soggiorno privato all'estero e non coperte dalle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e da eventuali assicurazioni supplementari (è esclusa la partecipazione alle spese dell'assicurazione malattie obbligatoria):

- terapie inclusi i farmaci;
- ricovero ospedaliero;
- soggiorni di cura in istituzioni sorvegliate presenti nella lista di istituzioni tenuta da EUROP ASSISTANCE (a questo scopo deve essere presentata preventivamente una domanda per la relativa valutazione);
- trattamento da parte di chiropratici con abilitazione statale;
- noleggio di ausili medici;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di ausili medici se danneggiati in seguito ad un infortunio che necessita di cure mediche;
- trasporto nell'ospedale più vicino adatto alle cure;
- cure dentistiche in seguito ad un infortunio fino ad un massimo di CHF 3000.

3.2 Limitazione delle prestazioni

Se non esiste alcuna copertura dell'assicurazione malattie e/o della LAINF o coperture del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente, EUROP ASSISTANCE rimborsa solo il 50% delle spese ospedaliere e ambulatoriali complessive dimostrate, se dovute a malattia o infortunio (max. CHF

50000). In tal caso non verranno erogate ulteriori prestazioni.

3.3 Prestazioni in caso di decesso

Se la persona assicurata muore durante il viaggio, EUROP ASSISTANCE contribuisce alle spese di rimpatrio, bara e sepoltura fino a un massimo di CHF 5 000.

4 Spese/Eventi non assicurati

- 4.1 Gli infortuni e le malattie già presenti prima dell'inizio della copertura assicurativa e le loro conseguenze, complicazioni, aggravamenti o ricadute, in modo particolare le malattie croniche o ricorrenti, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero già note alla persona assicurata al momento dell'inizio della copertura assicurativa.
- 4.2 La diagnosi e il trattamento di malattie dei denti e della mandibola.
- 4.3 La diagnosi e il trattamento di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché delle malattie nervose o psichiche.
- 4.4 La diagnosi ed il trattamento di malattie oncologiche incl. le visite di controllo.
- 4.5 Le visite ginecologiche, pediatriche o di controllo (checkup).
- 4.6 I farmaci profilattici, i sonniferi, i tranquillanti, le vitamine, i farmaci omeopatici, le vaccinazioni, le farmacie da viaggio, le anfetamine, gli ormoni e i farmaci per l'abbassamento del colesterolo.
- 4.7 La gravidanza, l'aborto e il parto, nonché le eventuali complicazioni o conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 4.8 Gli infortuni alla guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 4.9 Gli infortuni riportati facendo paracadutismo o pilotando aerei e attrezzi per il volo.
- 4.10 Infortuni occorsi durante lo svolgimento di una attività artigianale.
- 4.11 Gli infortuni riportati durante il servizio militare all'estero.
- 4.12 I massaggi e i trattamenti «benessere», nonché le operazioni di chirurgia estetica.
- 4.13 Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

5 Garanzia dell'assunzione delle spese

EUROP ASSISTANCE presta garanzia dell'assunzione delle spese, nell'ambito della presente assicurazione e in via subordinata alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del Paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e ad eventuali assicurazioni supplementari, per tutti i rico-

veri ospedalieri. La persona assicurata resta debitrice nei confronti dei fornitori delle prestazioni (medico ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali in loco. EUROP ASSISTANCE si riserva il diritto di rifiutare la garanzia di assunzione dei costi. Per approvazioni di spesa chiamate il numero +41-44-828 3 911 (24 ore su 24).

6 Obblighi in caso di sinistro

- 6.1 EUROP ASSISTANCE deve essere informata senza indugio per iscritto subito dopo il verificarsi dell'evento (confronta punto i 13).
- 6.2 La persona assicurata, su richiesta di EUROP ASSISTANCE e a sue spese, deve sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica del medico della società.
- 6.3 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare a EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - certificato medico dettagliato;
 - giustificativi relativi alle spese mediche, per farmaci e ospedaliere, nonché le ricette mediche in originale.

H Interruzione del viaggio

1 Prestazioni assicurative

La somma assicurata è limitata a CHF 30000 per caso.

2 Eventi assicurati/Spese assicurate

2.1 Prestazioni per il viaggio di ritorno

1 Viaggio di ritorno per interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare

Se una persona prossima o un familiare che partecipante al viaggio viene rimpatriato nel luogo di residenza oppure deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato e la persona assicurata sarebbe costretta a proseguire da sola il viaggio, EUROP ASSISTANCE, sulla base di una telefonata, organizza e paga il viaggio di ritorno extra della persona assicurata (confronta punto ii H4.1).

2 Viaggio di ritorno per malattia, infortunio o decesso a casa di una persona prossima

Se a casa una persona prossima si ammalata, si infortuna gravemente (confronta punto i 9) o muore, EUROP ASSISTANCE, sulla base di una telefonata, organizza e paga (confronta punto ii H 4.1) il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

3 Ritorno anticipato per altri importanti motivi

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente

compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali, EUROP ASSISTANCE, sulla base di una telefonata (confronta punto ii H 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

4 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali o scioperi

Se è possibile documentare che disordini, catastrofi naturali o scioperi presso la località di destinazione rendono impossibile la prosecuzione del viaggio o costituiscono una minaccia concreta per la vita e la proprietà della persona assicurata, EUROP ASSISTANCE organizza e paga le spese di viaggio extra per il rientro della persona assicurata in seguito a una chiamata (confrontare cifra ii H 4.1).

5 Viaggio di ritorno per avaria del mezzo di trasporto

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio (confronta punto i 9.4) ha un'avaria e non è pertanto garantita la prosecuzione del viaggio secondo il programma, EUROP ASSISTANCE, sulla base di una telefonata (confronta punto ii G 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non vengono considerati avarie. Non sussiste alcun diritto in caso di avaria o incidente di veicoli privati guidati personalmente o utilizzati come passeggeri per il viaggio.

2.2 Rimborso delle spese di viaggio

1 Rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata

Se una persona assicurata deve interrompere prima del tempo il viaggio a causa di un evento assicurato o se la persona assicurata stessa si ammala o si infortuna gravemente e deve interrompere prima del tempo il viaggio per questo ragione, EUROP ASSISTANCE le rimborsa le spese per la parte del viaggio non utilizzata sotto forma di quota proporzionale rispetto al prezzo del pacchetto. Non vi è alcun rimborso delle spese del viaggio di ritorno originaria mente prenotato. La prestazione viene meno nel caso in cui, in base all'assicurazione supplementare, sussista il diritto alla ripetizione del viaggio.

2 Spese impreviste in caso di viaggio di ritorno extra, interruzione del viaggio o viaggio di ritorno ritardato

Se in seguito ad un evento assicurato si rende necessario effettuare spese impre-

viste, EUROP ASSISTANCE si assume tali costi aggiuntivi fino ad un massimo di CHF 500 per persona.

3 Spese di viaggio aggiuntive in caso di rientro anticipato o posticipato

Se la persona assicurata stessa si ammala o si infortuna gravemente e deve interrompere il viaggio prima del tempo oppure posticipare il viaggio di ritorno, EUROP ASSISTANCE rimborsa le spese per il volo e/o viaggio di ritorno anticipato e/o ritardato o i costi per una nuova prenotazione. La copertura assicurativa copre solamente le spese per il cambiamento della registrazione; sono esclusi dalla copertura assicurativa le spese per il cambiamento della classe, «upgradings» e/o prestazioni supplementari come p.e. posto a sedere speciale ecc.

3 Eventi non assicurati

3.1 Mancanza di autorizzazione da parte della centrale di emergenza EUROP ASSISTANCE

Se la centrale emergenze EUROP ASSISTANCE non ha dato la propria autorizzazione in anticipo alle prestazioni relative al viaggio di ritorno secondo quanto previsto dai punti ii H 2.1.1–ii H 2.1.5.

3.2 Cure mediche

Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 Il danno deve essere denunciato senza indugio nel momento in cui si verifica l'evento alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13). Telefono +41-44-828 3 911 o e-mail travel@europ-assistance.ch

In caso di emergenze mediche durante i vostri viaggi telefonate al numero +41-44-828 3 911 o help@europ-assistance.ch

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare alla EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- originaria conferma della prenotazione/titolo di trasporto;
- documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, rapporto di polizia);
- ricevute di spese/costi aggiuntivi straordinari in originale.

1 Copertura assicurativa del veicolo a noleggio (CDW e LDW)

1 Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato e guidato dalla persona assicurata utilizzando la carta (almeno il 50% delle spese di noleggio devono essere state pagate con la carta), con peso totale fino a 3500 kg. I veicoli che superano i 3500 kg di peso totale, taxi, veicoli di autoscuole, nonché veicoli usati nell'ambito del Car Sharing (come «Mobility» ecc.) non sono assicurati.

2 Campo di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. La copertura assicurativa ha inizio dalla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio e termina alla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio, al più tardi però con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa è valida per i danni causati entro la durata del contratto.

3 Assicurazione franchigia per veicolo a noleggio (CDW)

- 3.1 Prestazioni assicurative: l'assicurazione si intende come assicurazione supplementare per i veicoli noleggiati (incluse le motociclette). In caso di sinistro, EUROP ASSISTANCE restituisce alla persona assicurata la franchigia addebitata dalla società di noleggio (o da un'altra compagnia di assicurazione).
- 3.2 La somma di assicurazione è limitata a CHF 10 000 per caso.
- 3.3 Eventi assicurati: l'assicurazione copre la franchigia derivante da un danno al veicolo noleggiato o dal furto dello stesso durante il periodo di noleggio. Premessa per l'indennizzo è un evento coperto da un'altra assicurazione e una franchigia da esso risultante.
- 3.4 Se il danno assicurato di cui alla cifra ii 5.1 non raggiunge l'ammontare della franchigia, EUROP ASSISTANCE si assume il danno, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

4 Assicurazione casco totale per veicolo a noleggio (LDW):

- 4.1 Prestazioni assicurative: sono assicurate le spese, al netto delle prestazioni di terzi, per le richieste di risarcimento che la società di noleggio del veicolo fa valere nei confronti della persona assicurata in qualità di conducente del veicolo assicurato (conducente iscritto nel contratto di noleggio).
- 4.2 La somma di assicurazione è limitata a CHF 50 000 per caso.
- 4.3 Eventi assicurati: sono assicurati i costi a seguito di:
 - danni causati da forze esterne improvvise, violente e non intenzionali sul veicolo assicurato (impatto, collisione, crollo, affondamento);

- danni derivanti da furto; la perdita, la distruzione o il danneggiamento del veicolo assicurato in seguito a furto, furto a scopo di utilizzo (sottrazione) o rapina, nonché la distruzione o il danneggiamento nel tentativo di furto;
- danni derivanti da danneggiamenti da incendio;
- danni derivanti da danneggiamento intenzionale da parte di terzi (vandalismo);
- richieste di risarcimento da parte del noleggiatore nei confronti della persona assicurata in seguito alla perdita di utilizzo del veicolo assicurato a causa dei danni summenzionati, verificatisi durante il contratto di noleggio.

4.4 GENERALI si assume il danno se l'ammontare della franchigia supera l'importo dell'evento assicurato.

5 Eventi non assicurati (a complemento della cifra i 8)

- 5.1 Danni causati da negligenza grave da parte del conducente.
- 5.2 Qualora il conducente del veicolo abbia causato il danno in stato di ebbrietà (superamento del tasso di alcolemia previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di stupefacenti o di farmaci.
- 5.3 Danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.
- 5.4 Danni che non si verificano su strade pubbliche o su strade non ufficiali.
- 5.5 Danni alla roulotte e ad altri tipi di rimorchi.
- 5.6 Danni esclusi dal contratto di assicurazione stipulato dal noleggiatore.
- 5.7 Danni derivanti da eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e relative misure intraprese per contrastarli nonché catastrofi naturali ed accadimenti generati da sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 5.8 Danni dovuti alla partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore.
- 5.9 Danni causati da sovraccarico.
- 5.10 Danni da appropriazione indebita.
- 5.11 Con franchigia veicolo a noleggio (CDW): danni per i quali non è prevista alcuna franchigia nel contratto di locazione o da parte della compagnia di assicurazione del locatore.

6 Obblighi in caso di sinistro (a complemento della cifra i 6)

Per poter sollecitare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE, la persona assicurata o avente diritto deve notificare per iscritto l'evento assicurato risp. il sinistro (cfr. cifra i 6.1). È necessario far pervenire la seguente documentazione:

- conteggio della carta di credito/comprova che almeno il 50% delle spese di noleggio siano state saldate con la carta

- contratto con indicazione della franchigia
- rapporto di sinistro
- conteggio di risarcimento
- conteggio della carta di credito contenente l'addebito del danno e tasso di cambio in CHF ben visibili.

J Garanzia del miglior prezzo

1 Oggetto della copertura

- 1.1 È assicurata la differenza di prezzo di oltre CHF 30 fra il prezzo d'acquisto effettivamente pagato dalla persona assicurata con carta di credito per una cosa mobile acquistata ad uso personale e un'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto.
- 1.2 La condizione è che, sia per quanto riguarda il venditore della cosa acquistata dalla persona assicurata che per quanto riguarda l'offerente più vantaggioso per il medesimo oggetto, si tratti di un commerciante con sede in Svizzera (p.es. negozio, vendita per corrispondenza, commerciante online ecc.), risp. che, sia per l'oggetto acquistato dalla persona assicurata che per l'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto, si tratti di un'offerta in/per la Svizzera e che né l'oggetto acquistato né quella offerta a un prezzo comprovatamente più vantaggioso siano state vendute o offerte in vendita nell'ambito di liquidazioni aziendali.
- 1.3 Almeno il 50% del prezzo di acquisto deve essere stato pagato con la carta.

2 Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 2000 per caso e per anno.

3 Prestazione assicurativa

Qualora la persona assicurata accerti nell'arco di 14 giorni dalla data di acquisto di un oggetto che soddisfi le condizioni di cui alla cifra ii 1 che un oggetto identico (stesso modello, medesima dotazione e confezione, identico numero di modello) venga offerto a un prezzo comprovatamente più vantaggioso di oltre CHF 30, EUROP ASSISTANCE rimborsa alla persona assicurata, tenuto conto della somma assicurata, la differenza appurata fra il prezzo effettivamente pagato dalla persona assicurata pattuita e il prezzo comprovatamente più vantaggioso per lo stesso oggetto.

4 Eventi/oggetti non assicurati

- Apparecchi di telefonia mobile;
- mezzi ausiliari medici (p.es. occhiali, attrezzature mediche, protesi, accessori medici);
- oggetti usati e merce di seconda mano;
- autoveicoli.

5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro è necessario inviare all'indirizzo indicato nel modulo di denuncia del sinistro i seguenti documenti, unitamente al modulo di denuncia del sinistro compilato:

- conteggio della carta di credito/comprova che almeno il 50% del prezzo d'acquisto sia stato saldato con la carta;
- originale della ricevuta d'acquisto su cui siano visibili il prezzo e il giorno dell'acquisto;
- comprova della differenza di prezzo (p.es. prospetto pubblicitario esplicito, flyer, annuncio, conferma ecc.) con indicazione della data di validità dell'offerta.

K Shop Garant (assicurazione acquisti)

1 Durata della copertura assicurativa

La copertura d'assicure débute à la remise La copertura assicurativa inizia con il trasferimento dell'oggetto al momento dell'acquisto e, compreso il trasporto alla destinazione finale, dura cinque giorni con l'eventuale installazione.

2 Condizione per la prestazione assicurativa

Attestazione comprovante che l'oggetto assicurato è stato pagato dalla persona assicurata tramite la carta principale Porsche World Mastercard in corso di validità o con la corrispondente seconda carta o carta partner (ricevuta della carta di credito o conteggio mensile del conto della carta di credito).

3 Prestazioni assicurative /spese assicurate

- 3.1 La prestazione è limitata a CHF 3500 per caso assicurativo.
- 3.2 Entro un periodo di dodici mesi viene assegnato un massimo di CHF 20000.
- 3.3 In caso di beni distrutti, rubati o rapinati, EUROP ASSISTANCE può decidere se versare un'indennità in natura o rimborsare il prezzo di acquisto pagato.
- 3.4 In caso di beni danneggiati, EUROP ASSISTANCE può scegliere se far riparare i beni oppure rimborsare i costi di riparazione necessari, che tuttavia non superino il prezzo d'acquisto.
- 3.5 Per gli oggetti che sono parte di una coppia o di un set completo, la copertura assicurativa è fornita fino all'importo del prezzo d'acquisto, a condizione che gli oggetti non danneggiati siano singolarmente inutilizzabili o non possano essere integrati con singole parti.
- 3.6 La sostituzione degli oggetti per i quali con la carta di credito è stato effettuato solo un pagamento parziale è limitata al corrispondente importo parziale.

4 Oggetti assicurati

Sono assicurati i beni mobili per uso personale che sono stati acquistati per almeno il 50 per cento da una persona assicurata con una carta di credito valida rilasciata a suo nome, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata fosse in viaggio o meno.

5 Eventi assicurati

- 5.1 Distruzione o danneggiamento degli oggetti assicurati.
- 5.2 Danneggiamento durante il trasporto al luogo di destinazione finale.

6 Oggetti non assicurati

- 6.1 Denaro contante, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli e biglietti di ingresso e altre licenze.
- 6.2 Animali e piante.
- 6.3 Beni di consumo e beni deperibili con una durata di vita limitata, ad es. alimenti e generi voluttuari, prodotti cosmetici ecc.
- 6.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, a meno che siano indossati o utilizzati per lo scopo previsto o portati sotto la custodia personale del titolare della carta.
- 6.5 Beni di seconda mano (gli oggetti d'arte non sono considerati beni di seconda mano).
- 6.6 Beni acquistati tramite l'utilizzo fraudolento o non autorizzato della carta di credito.

7 Eventi non assicurati

- 7.1 Normale deterioramento o usura.
- 7.2 Difetti di fabbricazione o di materiale, deterioramento interno o caratteristica naturale del bene.
- 7.3 Errori di utilizzo.

8 Esclusione dei casi di garanzia

Non si presta alcuna copertura assicurativa per i danni per i quali un terzo in qualità di produttore, venditore o come riparatore sia stato ritenuto contrattualmente responsabile.

9 Obblighi in caso di danno

- 9.1 I danni devono essere comunicati tempestivamente per telefono o per iscritto a EUROP ASSISTANCE (confrontare cifra i 13).
- 9.2 Oltre ai documenti di cui alla cifra i 5, è necessario trasmettere a EUROP ASSISTANCE (confrontare cifra i 13) i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - giustificativo d'acquisto originale, su cui sia ben visibile l'indicazione del prezzo e della data d'acquisto;
 - il giustificativo della carta di credito corrispondente o una copia del conteggio mensile del conto della carta di credito;
 - ricorso a terzi (anche compagnie di assicurazione) in ragione dello stesso danno;

– qualsiasi altra informazione rilevante per la determinazione dell'indennità.

- 9.3 Il danno causato da incendio, esplosione, furto con scasso o vandalismo deve essere denunciato alla stazione di polizia competente entro 48 ore dal rilevamento. Su richiesta, occorre inoltrare il rapporto di polizia.
- 9.4 Gli oggetti danneggiati devono essere messi a disposizione di EUROP ASSISTANCE fino all'evasione definitiva del caso di danno e, dietro sua richiesta e a sue spese, inviati alla stessa per consentirne la perizia.

L Assicurazione perdita delle chiavi

1 Eventi e oggetti assicurati

Rimborsiamo i costi fino all'importo massimo per gli oggetti seguenti:

- 1.1. Costi per la sostituzione della serratura o spese di traino per consentire l'accesso al proprio domicilio o al veicolo assicurato o per garantire l'accesso al proprio domicilio per recuperare le chiavi di scorta.
- 1.2. Spese per la sostituzione della serratura e delle chiavi (inclusa l'installazione) in caso di furto o smarrimento delle chiavi di casa o del veicolo assicurato e contemporaneamente di furto o smarrimento dell'indirizzo o delle informazioni relative al veicolo assicurato (se queste informazioni non erano riportate sulle chiavi o sul portachiavi).
- 1.3. I costi per trasportare voi e il vostro veicolo assicurato alla vostra abitazione o presso un'officina idonea (a seconda di quale sia più vicina) se il servizio di traino non riesce ad aprire il vostro veicolo assicurato.
- 1.4. Dopo averci consultati, i costi per il noleggio di una vettura e altri costi di trasporto necessari per un massimo di tre giorni.

2 Prestazioni assicurative

EUROP ASSISTANCE si assume i costi per gli eventi assicurati fino a un importo massimo di CHF 300 per le prestazioni da 1.1 a 1.3 o fino a un importo massimo di CHF 1000 per le prestazioni di cui alla cifra 1.4.

3 Eventi non assicurati e limitazione dell'assicurazione

- Ogni dodici mesi vi rimborseremo un massimo di 3 casi di danno.
- Il rimborso massimo corrisponde all'importo massimo indicato nella tabella delle prestazioni.
- Chiavi di una serratura che non appartiene alla vostra casa.
- Casi di danno relativi alla sostituzione di serrature o chiavi, compresa la loro installazione, se sulle chiavi o sui portachiavi rubati

o smarriti era annotato l'indirizzo del vostro domicilio, del vostro ufficio a domicilio o del vostro veicolo assicurato

- Casi di danni in seguito allo smarrimento o al furto di chiavi di veicoli, se i veicoli non sono immatricolati a nome del titolare della carta.
- Costi per veicoli a noleggio o altri mezzi di trasporto in seguito al furto delle chiavi del vostro veicolo assicurato per un periodo superiore a tre giorni.
- Costi per veicoli a noleggio o altri mezzi di trasporto che non sono stati anticipatamente autorizzati da noi.
- Ulteriori costi derivanti dal contratto di locazione del veicolo a noleggio come le spese sostenute per la benzina, le franchigie, le pretese riguardanti la responsabilità civile o costi di noleggio supplementari.
- Danni che non possono essere comprovati dai documenti corrispondenti.
- Ulteriori costi come quelli per la riparazione, la sostituzione o l'installazione delle chiavi e della serratura, costi autorizzati per il noleggio di un veicolo o altri costi di trasporto.
- Altri costi diversi da quelli derivanti dalle prestazioni di un fabbro o da un servizio di traino per accedere alla vostra abitazione o al vostro veicolo assicurato.
- Costi già assunti da terzi o da altra assicurazione o garanzia.
- Serrature che erano già danneggiate prima della perdita delle chiavi.

iii Disposizioni particolari relative alle singole prestazioni di servizio

M Consulenza e assistenza di viaggio

1 Prestazioni di servizio

Le persone assicurate possono richiedere le prestazioni di servizio di EUROP ASSISTANCE elencate nelle cifre 2 fino a 5, 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, sia prima che durante il viaggio.

Per poter usufruire delle prestazioni di servizio la persona assicurata può chiamare i seguenti numeri o inviare un telefono +41 44 828 31 31

2 Travel Hotline

- Informazioni di viaggio
- Mediazione di ospedali e medici, nonché di avvocati e interpreti/traduttori all'estero
- Servizio di consulenza in caso di problemi nel Paese di viaggio
- Servizio di avviso

3 Accertamento dello stato di salute

EUROP ASSISTANCE accerta lo stato di salute della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale nel corso di un viaggio assicurato, a condizione che disponga delle necessarie auto-

rizzazioni. EUROP ASSISTANCE garantisce in proposito l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati in termini di riservatezza e il rigoroso rispetto delle autorizzazioni trasmesse.

4 Organizzazione del rimpatrio d'emergenza

Dopo un primo salvataggio medico con successivo ricovero della persona assicurata durante un viaggio all'estero, EUROP ASSISTANCE organizza il trasferimento nell'ospedale più vicino e idoneo per le cure e/o il rientro nel Paese di domicilio fisso del titolare della carta (senza assunzione dei costi che ne derivano).

5 Organizzazione dell'assistenza legale

EUROP ASSISTANCE comunica alla persona assicurata che sta facendo un viaggio assicurato, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, nonché, se richiesto e se disponibile, l'orario d'ufficio di avvocati risp. legali. EUROP ASSISTANCE non fornisce alla persona assicurata alcuna consulenza legale e non si assume eventuali spese per avvocati, altre spese di consulenza legale o spese a esse collegate, di cui risponde la sola persona assicurata.

6 Responsabilità

EUROP ASSISTANCE non risponde dei danni e dei danni conseguenti in connessione alla prestazione di servizio.

7 Anticipo dei costi

Se durante un viaggio all'estero viene avviata un'azione legale contro una persona assicurata che richiede la fruizione delle prestazioni di un avvocato, EUROP ASSISTANCE può anticipare il denaro per le spese fino a un importo massimo di CHF 5000.

Se una persona assicurata si ammala o subisce un infortunio durante un viaggio all'estero, EUROP ASSISTANCE può anticipare il denaro per le spese di ricovero ospedaliero o di rimpatrio nel Paese di domicilio fino a un importo massimo di CHF 20000.

Tutti i costi o gli anticipi sono interamente a carico della persona assicurata, che è tenuta ad assumerseli. La persona assicurata si impegna a rimborsare ad EUROP ASSISTANCE eventuali anticipi di spese entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

N Servizio di Concierge

1 Prestazioni di servizio

1.1 Sulla base di una chiamata della persona assicurata, l'assicuratore organizza, per quanto possibile, diversi servizi di Concierge come la messa a disposizione di informazioni sul traffico, la prenotazione di

un ristorante o di una vettura a noleggio o un ordine di fiori. L'assicuratore effettua la prenotazione o l'ordine concordata/o a nome del cliente, fornendo i dati della carta di credito di quest'ultimo. La fatturazione viene effettuata direttamente tra il cliente e l'azienda che fornisce il servizio. I servizi desiderati vengono forniti da un'azienda a scelta dell'assicuratore. Se ciò non è possibile, l'assicuratore, per quanto possibile, procura alla persona assicurata il numero di telefono della rispettiva istituzione.

- 1.2 Se una richiesta supera il limite di tempo di 2 ore per il disbrigo, l'assicuratore si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo averne comunicato lo stato aggiornato.
- 1.3 L'assicuratore non elabora le richieste di servizi di Conciierge illegali o considerati secondo il diritto svizzero immorali o non etici, nonché le richieste riferite esclusivamente a riduzioni di prezzo.
- 1.4 L'assicuratore si riserva il diritto di rifiutare i servizi di Conciierge non opportuni senza indicarne i motivi.

2 Costi

I costi dei servizi richiesti sono a carico della persona assicurata (cliente) secondo il listino di volta in volta in vigore dell'azienda incaricata dall'assicuratore.

Tutte le prenotazioni effettuate dall'assicuratore sono soggette alle condizioni generali di vendita dell'azienda incaricata dall'assicuratore. La persona assicurata è responsabile nei confronti

dell'azienda scelta dall'assicuratore del pagamento di tutti i servizi di cui ha usufruito. Tutte le eventuali spese di storno o di mancata prenotazione derivanti da prenotazioni effettuate a nome della persona assicurata sono a carico di quest'ultima.

3 Responsabilità

L'assicuratore non risponde di:

- danni materiali e patrimoniali derivanti da ritardo o dati errati, nonché da vizi dei servizi o degli oggetti acquistati;
- danni materiali e patrimoniali derivanti da mancata reperibilità della rispettiva istituzione;
- mancata fornitura o malfunzionamenti delle prestazioni prenotate;
- danni causati dal personale ausiliario impiegato.

4 Contatto

Per poter utilizzare prestazioni del servizio di Conciierge la persona assicurata deve chiamare il seguente numero: Telefono +41-44-828 3 911

EUROP ASSISTANCE (SVIZZERA)
ASSICURAZIONI SA
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Tel. +41-22-593 73 65
help@europ-assistance.ch
www.europ-assistance.ch

